

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale 3/94 che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.r. 3/94 i piani di abbattimento sono attuati sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r. 3/1994, comma 4 ter;

Ritenuto pertanto opportuno precisare, a seguito del predetto pronunciamento, che i cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 sono soltanto coloro che sono in possesso della apposita abilitazione ottenuta tramite corsi/esami rilasciati dalle province e dalla Regione Toscana;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015” ed in particolare gli articoli 1 e 2 della l.r. 70/2019;

Visto il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019-2021, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 21 gennaio 2019;

Considerata la problematica legata alla presenza di cinghiali nel territorio regionale toscano, con ingenti danni all'agricoltura e agli habitat naturali e con disagi e pericoli che tali animali causano alla popolazione e alla circolazione stradale;

Considerato che alla data del 30.09.2021 risultavano attive numerose autorizzazioni per il controllo della specie cinghiale, relative a varie aree soggette a danneggiamento, individuate da specifico NUI;

Vista la nota inviata a firma congiunta dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica di cui prot. A000GRT/AD 0182380D del 26.04.2021 con la quale viene trasmesso il documento di indirizzo tecnico “PSA (Peste suina africana)- Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale”;

Considerato che ai sensi del suddetto documento tecnico tra le misure per la prevenzione della diffusione della malattia, assume ruolo prioritario la riduzione delle densità del cinghiale;

Considerato che per l'emergenza legata al virus COVID 19 le operazioni di controllo e contenimento della fauna selvatica previste dalla normativa vigente sono state limitate a partire dai primi mesi dell'anno 2020;

Considerato che per l'emergenza legata al virus COVID 19 le attività di certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative E.N.C.I, sono state fortemente limitate, non potendo garantire una copertura adeguata di ausiliari su tutto il territorio regionale;

Ritenuto opportuno, fino al termine della validità del Piano suddetto, per consentirne l'adeguata attuazione, permettere l'utilizzo di cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo una adeguata selettività sulla specie cinghiale ;

Ritenuto opportuno modificare in questo senso il punto 8 dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 21 gennaio 2019;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di eliminare al quinto capoverso del Punto 8 (Metodo di prelievo: BRACCATA) dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 21 gennaio 2019 "Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019- 2021" la seguente frase: *"Dal 01 gennaio 2020 gli interventi potranno essere condotti esclusivamente con cani abilitati ENCI."* ;

2) di dare atto che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, i cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 sono soltanto coloro che sono in possesso della apposita abilitazione ottenuta tramite corsi/esami rilasciati dalle province e dalla Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SIMONE TARDUCCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI